

Decreto che istituisce il Consiglio di difesa nazionale

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **30 (1958)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244898>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Decreto che istituisce il **CONSIGLIO DI DIFESA NAZIONALE**

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

visto l'articolo 104 della Costituzione federale,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il **Consiglio di difesa nazionale** è organo consultivo del Consiglio federale.

Il Consiglio di difesa nazionale tratta le questioni di difesa nazionale che eccedono i termini propriamente militari e coordina le misure civili con quelle militari. Esso registra l'esito delle sue deliberazioni in rapporti, raccomandazioni e proposte destinati al Consiglio federale.

I compiti della **Commissione per la difesa nazionale** rimangono immutati.

Art. 2. — Il Consiglio di difesa nazionale è composto di ventidue membri; essi sono:

il Capo del Dipartimento militare federale, come presidente,
dodici persone, estranee all'amministrazione, scelte, segnatamente, nelle
cerchie economiche e scientifiche,
tre rappresentanti del Dipartimento militare federale,
un rappresentante di ciascuno degli altri Dipartimenti.

Il Consiglio federale nomina, per un triennio, i membri estranei all'amministrazione e i loro supplenti; i Dipartimenti designano i loro rappresentanti e i supplenti di questi.

Art. 3. — Il presidente, di concerto con i Dipartimenti interessati, stabilisce quali questioni debbano essere esaminate dal Consiglio di difesa nazionale, cui hanno facoltà di porre problemi anche il Consiglio federale o la Delegazione per gli affari militari.

I membri del Consiglio di difesa nazionale possono fare proposte al presidente circa l'elenco delle trattande.

Art. 4. — Il presidente può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti; egli può indire sedute in comune con la Commissione per la difesa nazionale.

Art. 5. — Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; dandosi parità, il presidente decide.

I rapporti, le raccomandazioni e le proposte, sono, d'ordinario, allestiti dalla Segreteria del Consiglio di difesa nazionale.

Art. 6. — I membri del Consiglio di difesa nazionale e i periti ricevono le indennità stabilite nell'ordinanza del 25 gennaio 1952 concernente le diarie e le indennità di viaggio ai membri delle commissioni e ai periti.

Art. 7. — Il Consiglio di difesa nazionale fa parte, quanto all'amministrazione, del Dipartimento militare federale.

Questo Dipartimento ne cura la segreteria.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore il 1. luglio 1958.

Il Dipartimento militare federale è incaricato di eseguirlo.

Berna, 16 giugno 1958.